



Via Di Villa Patrizi, 10
00161 ROMA
TEL. E FAX **06/44235178**
e-mail info@fitateatro.it

Roma 10 giugno 2008

Ai Signori componenti il Consiglio Federale
Ai Presidenti Regionali e Provinciali
Ai Fiduciari Regionali e Provinciali
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Collegio dei Probiviri
Ai Legali Rappresentanti delle AA/AA

Con nota del 17 marzo 2008, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo - comunicava che a decorrere dal 1° gennaio 2008 (quindi con efficacia retroattiva) veniva abrogato il Decreto del Capo del Governo n.153 del 14 febbraio 1938, che prevedeva il rilascio del nulla osta per l'esercizio dell'attività teatrale.

Il nulla osta di agibilità ministeriale, ai sensi di quanto interessa in questa sede, si doveva richiedere per l'esercizio di attività teatrale svolta anche in forma dilettantistica e, in tale caso, veniva rilasciato a tempo indeterminato.

Anche l'Enpals, con la circolare n.8 del 28 aprile 2008, è intervenuta sulla questione, confermando che la nuova normativa (Decreto Legislativo 31 luglio 1999, n. 300, del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 e del D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233) sancisce l'abrogazione del nulla osta per l'esercizio delle attività teatrali.

La Presidenza della FITA, per avere un quadro più chiaro sulle eventuali conseguenze per le compagnie iscritte, ha formulato la nota del 15 aprile 2008, che si allega in copia, riscontrata con la nota dell'8 maggio scorso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, che si allega.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter fornire alle compagnie la seguente interpretazione ed il seguente indirizzo, al quale uniformarsi sino ad ulteriori chiarimenti che nel merito perverranno.

Non v'è dubbio che le norme indicate cancellano il cosiddetto "nulla osta ministeriale per l'esercizio dell'attività teatrale" e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2008.

La norma è retroattiva e la nota con la quale il Ministero ne comunica l'entrata in vigore è del 17 marzo 2008. Ciò ha determinato che, sino al ricevimento di tale nota, le istanze di rilascio sono state inoltrate comunque al Ministero, tramite la FITA.

Quelle ancora non inoltrate saranno restituite alle compagnie.

Sotto l'aspetto sostanziale nulla muta, in quanto il nulla osta è stato abrogato. Quindi, le compagnie che lo avevano ottenuto e quelle che ne hanno fatto richiesta successivamente si trovano nella medesima condizione.

IL NULLA OSTA DI AGIBILITÀ MINISTERIALE NON VIENE PIÙ RILASCIATO.

Questo comunque non sostituiva l'iscrizione e l'agibilità Enpals e causava diverse incertezze, visto che, per quanto riguarda i complessi dilettantistici, l'esenzione contributiva previdenziale in costanza di agibilità ministeriale giustificata dalla mancanza di compenso si sovrapponeva perfettamente con il caso di esenzione previsto al punto 5 della circolare Enpals n. 21/2002.

Si può concludere che sia avvenuta una semplificazione burocratica che ha preso atto di una pratica oramai desueta.

Considerato che la circolare non parla di alcun ente che si sia sostituito al Ministero per il rilascio, riteniamo che sia sufficiente il rispetto di tutta la vigente normativa previdenziale e lavoristica in materia che, per le compagnie dilettantistiche, prevede l'esenzione previdenziale od una agibilità

Enpals a titolo gratuito. Ricordiamo sul punto che le compagnie iscritte alla FITA godono dei particolari riconoscimenti e agevolazioni della convenzione FITA- ENPALS.

Riteniamo che gli adempimenti fino ad oggi richiesti alle compagnie iscritte FITA non muteranno, anche perché ci risulta che da tempo non veniva più richiesta l' "agibilità Ministeriale" in occasione degli spettacoli.

Tuttavia, qualora dovessero essere avanzate richieste in tal senso, potrete mostrare il seguente parere e l'allegata documentazione.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialmente,

Il Presidente
Avv. Carmelo Pace

P.S. I documenti richiamati possono essere consultati sul nostro sito nazionale.